

## LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

### BREVE VADEMECUM

**Per la gestione dei lavoratori autonomi e dipendenti  
nelle imprese turistico-ricettive campeggi, alberghi e  
pubblici esercizi**

Circolare n. 1118 del 16 maggio 2018 (il testo della presente Circolare è presente sul sito [www.studiobaroldi.it](http://www.studiobaroldi.it))

#### A - LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO

Le imprese che si avvalgono di LAVORATORI AUTONOMI dello spettacolo (musicisti, concertisti, ballerini, cantanti, giocolieri, clown, ecc. (vedi l'elenco più sotto riportato in "CATEGORIE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO"), devono verificare:

Se i soggetti che si esibiscono sono autonomi esercenti attività musicali "liberi professionisti" che si versano autonomamente i contributi alla gestione INPS ex ENPALS, va richiesta fotocopia del certificato di agibilità specifico per lo spettacolo programmato, verificando data, luogo e soggetti assicurati. Il certificato che va poi allegato alla fattura relativa allo spettacolo effettuato, per poter essere esibito in caso di controlli ispettivi.

Nel caso in cui il prestatore autonomo (anche occasionale) non fosse in possesso del certificato di agibilità, l'azienda deve:

- comunicare al Centro per l'Impiego la prestazione del lavoratore autonomo occasionale, almeno un giorno prima

dello spettacolo;

- richiedere il certificato di agibilità all'INPS (il documento che autorizza un'impresa a far esibire un artista nei propri locali), che deve essere tenuto in azienda ed esibito a richiesta degli organi ispettivi;
- versare la contribuzione all'INPS (ex ENPALS) pari al 33,00% + 1,28%, del lordo evidenziato in fattura e/o nella ricevuta per prestazione occasionale, trattenendo la percentuale del 9,19% a carico del prestatore, evidenziando la trattenuta nella ricevuta o nella fattura.

La circolare Enpals n. 2 del 30/01/2008 interpreta il comma 188 dell'art. 1 della Legge 296/2006, prevedendo l'**esenzione degli adempimenti informativi e contributivi** nei confronti dell'Ex ENPALS, per la parte della retribuzione annua lorda che non superi l'importo di € 5.000,00, percepita per le esibizioni musicali dal vivo (artisti lirici, cantanti, coristi, vocalisti, maestri del coro, direttori d'orchestra, concertisti, solisti, orchestrali, bandisti) in spettacoli o in celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche, (requisito oggettivo) **eseguiti da:**

- giovani fino ai diciotto anni di età, \*\*
- studenti fino a venticinque anni,
- pensionati di età superiore a



sessantacinque anni

• coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale gli stessi soggetti siano già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo (requisito soggettivo). **Per poter beneficiare dell'esenzione degli adempimenti informativi e contributivi devono ricorrere congiuntamente i due requisiti oggettivo e soggettivo.**

Per tali spettacoli si precisa che va:

1) **inviata** comunque la comunicazione della prestazione al Centro per l'Impiego (Veneto Lavoro) almeno il giorno prima dello spettacolo,

2) **versata** una contribuzione all'Inps (cosiddetti contributi minori pari all'1,28% calcolati sul lordo della prestazione),

3) **richiesta** la certificazione da parte del musicista nella quale lo stesso dichiara di versare i contributi ad un'altra gestione pensionistica obbligatoria (deve essere indicata se dipendente, commerciante o artigiana), di non superare i 5.000,00 euro annui lordi di compenso e che la sussistenza di tutti i requisiti è presente nel medesimo momento della prestazione,

4) **allegato** anche un documento di identità valido.

Nel caso in cui l'artista produca una dichiarazione mendace e qualora l'esito di un controllo ispettivo sulla qualità del dato accerti il falso, si applica l'art. 498 del Codice Penale.

**A cura dello Studio, dopo aver inviato l'Unilav a Venetolavoro, verrà elaborato il cedolino per il solo valore contributivo (uno per ogni spettacolo), inviato l'Uniemens mensile e la Certificazione Unica a fine anno.**

### **\*\* GIOVANI FINO AI 18 ANNI – MINORI**

Per poter far esibire i minori, anche se accompagnati sul palco dal genitore, ed anche se a titolo gratuito, l'azienda deve richiedere una **preventiva autorizzazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro** competente, allegando i documenti d'identità dei genitori e l'autorizzazione di assenso firmata da entrambi, la visita medica di idoneità fisica del minore allo svolgimento dello spettacolo, (se fosse in orario scolastico anche l'autorizzazione della scuola) e il **certificato antipedofilia degli adulti che si esibiscono assieme e che hanno un contatto**

**diretto con il minore.** Inoltre il D.Lgs. n. 81/2008, riguardo alla valutazione dei rischi, segnala che lo stesso art. 7 della legge n. 977/1967 stabilisce che il datore di lavoro, "prima di adibire i minori al lavoro, deve effettuare la suddetta **valutazione dei rischi** avendo riguardo, in particolare, allo sviluppo non ancora completo del soggetto, alla mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età ecc."

## **CATEGORIE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO**

(art. 3 della Legge 2388 del 29/11/1952)

- 1) artisti lirici;
- 2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori e disc-jockey;
- 3) attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
- 4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;
- 5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
- 6) direttori di scena e doppiaggio;
- 7) direttori d'orchestra e sostituti;
- 8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti;
- 9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
- 10) amministratori di formazioni artistiche;
- 11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
- 12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
- 13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
- 14) truccatori e parrucchieri;
- 15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzeri;
- 16) sarti;
- 17) pittori, stuccatori e formatori;
- 18) artieri ippici;
- 19) operatori di cabine, di sale cinematografiche;



20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendente dagli enti ed imprese soprannominati;

21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;

22) calciatori ed allenatori di calcio;

23) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;

23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

## **B - LAVORATORI SUBORDINATI, DIRETTAMENTE ASSUNTI DALLE AZIENDE TURISTICO-RICETTIVE**

La legge di Bilancio 2018 ha modificato (comma 1097 dell'art. 1) la norma relativa al rilascio del certificato di agibilità per le imprese dello spettacolo (articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 16 luglio 1947).

Per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelesive e gli impianti sportivi, **non sussiste l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità** nei confronti di alcune categorie di lavoratori dello spettacolo, qualora siano presenti tutti i seguenti elementi obbligatori:

- i lavoratori abbiano in essere un **contratto di lavoro subordinato** (sia esso a tempo indeterminato o a termine),

- i lavoratori siano utilizzati nei **locali di proprietà** "o di cui abbiano un diritto personale di godimento",

- siano versati dalle imprese i relativi contributi previdenziali presso l'INPS,

- i lavoratori appartengano ad una delle **categorie sopraelencate (dal numero 1 al numero 14 compresi)**, riportate in **"CATEGORIE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO"**.

**Le imprese sono invece SEMPRE OBBLIGATE a richiedere il certificato di agibilità PER I LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO** appartenenti ad una delle categorie suindicate e che abbiano in corso un contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi.

L'obbligo della richiesta del certificato di agibilità **ricorre** per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, per i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelesive e per gli impianti sportivi **ogni qualvolta sia resa una prestazione da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie suindicate (dal numero 1 al numero 14) nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese committenti.**

La mancata richiesta del certificato di agibilità comporta una **sanzione amministrativa di € 129,00** per ciascun lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.

## **C - CASI PARTICOLARI**

• **1 - COSA POSSONO FARE GLI ANIMATORI NELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE (n. 3 del D.M. 15/03/2005)**

Rientrano in questa fattispecie



sia gli animatori ai quali compete la preparazione, la conduzione e la presentazione dello spettacolo, attraverso iniziative di intrattenimento,

sia gli animatori turistici che organizzano attività ricreative, sportive, culturali degli ospiti nelle strutture turistiche.

Solo a titolo esemplificativo, tra le attività svolte dagli animatori, si annoverano quella di assistente alle attività musicali, agli spettacoli, agli ospiti in spiaggia, alle attività sportive, quella di addetto all'organizzazione ricreativa dell'hotel, alle attività ludiche, alle escursioni, all'assistenza degli ospiti anche se rivolta a specifici target di clientela come, ad esempio, i bambini.

## • 2 - QUANDO DI ESIBISCONO I GRUPPI

Se la prestazione musicale, artistica, ecc. viene svolta da un gruppo, tutti i componenti che realizzano lo spettacolo devono essere regolarmente assicurati, verificando per ogni singolo soggetto la tipologia di adempimento da effettuare, come più sopra descritto, individuando le varie categorie (autonomi, dipendenti, ecc..) che possono anche coesistere all'interno del gruppo.

## • 3 - BANDE PAESANE

Per le formazioni dilettantistiche o amatoriali che effettuano serate musicali non è richiesto il certificato di agibilità e non vi è alcun obbligo contributivo con riferimento allo svolgimento di manifestazioni da parte di complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, complessi corali amatoriali/dilettantistici, cortei e rappresentazioni storiche, che, allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l'arte e la cultura, si esibiscano in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese.

La manifestazione artistica deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero non devono esservi incassi da presenza di pubblico pagante, né compensi erogati a corrispettivo dell'allestimento della manifestazione stessa.

**Quando per le manifestazioni di cui ai punti 2 e 3 siano comunque previsti ricavi, anche**

**se interamente destinati alle finalità associative a compensazione degli oneri di allestimento e di organizzazione dello spettacolo, ed anche se i musicisti non percepiscono alcun compenso e neanche rimborsi spese, ma lo spettacolo è di musica leggera e viene svolto all'interno di una struttura ricettiva dove è presente comunque una clientela (ospitata a pagamento per ricevere un determinato servizio), deve essere richiesto da parte dell'azienda ospitante il "certificato di agibilità a titolo gratuito" per tutti i soggetti che si esibiscono ed eventualmente il "certificato di agibilità a titolo oneroso" per gli attrezzisti che montano il palco e le luci.**

## • 4 - SAGGI DI DANZA DEI BAMBINI

L'esclusione dall'obbligo di richiedere ed esibire il certificato di agibilità, nonché l'esclusione dall'obbligo contributivo, opera anche con riferimento ai saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati da bambini e giovani frequentanti corsi didattici, purché non si riscontri una vera e propria attività di spettacolo.

Il saggio deve essere svolto solo alla fine del ciclo scolastico e non deve essere ripetitivo, con organizzazione effettuata dai genitori e dai maestri del corso e senza pubblico pagante.

In caso contrario va richiesta l'autorizzazione alle Direzione Territoriale del Lavoro per ogni minore che si esibisce, nonché effettuata anche la richiesta del certificato di agibilità a titolo gratuito od oneroso se lo spettacolo viene effettuato, rispettivamente, senza compenso o con compenso.

## • 5 - APPALTO SERVIZI DI ANIMAZIONE NELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL'ARIA APERTA ed ALBERGHIERE

**Quando un'impresa affida in appalto il servizio di animazione, la ditta che effettua questo servizio deve consegnare all'impresa committente copia del certificato di agibilità con tutti i nominativi dei**



soggetti che effettuano la prestazione nel periodo interessato, in quanto ne è previsto l'esonero solo per quelle ditte che utilizzano gli animatori nei locali di proprietà "o dei quali abbiamo un personale diritto di godimento". **L'onere di custodia del certificato è posto a carico del committente e dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari incaricati dell'accertamento.**

**Se l'appalto viene affidato ad aziende con sede in altri stati dell'Unione Europea**, con assunzione degli animatori nello Stato di origine, la ditta committente deve richiedere alla ditta esecutrice il modello A1 (viene rilasciato dall'Ente Previdenziale estero ed attesta il regolare versamento contributivo) per ogni animatore, e per gli stessi soggetti, sempre la ditta esecutrice, deve fornire il certificato di agibilità in esenzione contributiva (certificato che attesta lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale da parte di lavoratori dello spettacolo stranieri, provenienti da paesi comunitari o con i quali vigono convenzioni in materia di sicurezza sociale, muniti del documento esonerativo A1).

Questo adempimento è a carico del soggetto che fornisce il personale, ma attenzione in quanto qualora l'azienda committente che appalta il servizio, nel caso di accertamento ispettivo, ne venga trovata sprovvista o con un certificato irregolare, incorre in un'infrazione e subisce il relativo provvedimento sanzionatorio.

## I DIVERSI TIPI DI CERTIFICATO DI AGIBILITA'

- **Certificato di agibilità a titolo oneroso:** è il documento che autorizza le imprese dell'esercizio teatrale cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi a far agire nei locali di proprietà (o sui quali abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori dello spettacolo, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947 e successive modifiche e integrazioni, per eventi specifici e limitati nel tempo.

Il certificato di agibilità viene rilasciato dopo l'accertamento della **regolarità contributiva** dell'impresa nei confronti della Gestione dei lavoratori dello spettacolo o, in caso di

pendenze contributive, a seguito di presentazione di idonea garanzia (articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947) come la produzione di valida fideiussione bancaria o assicurativa, a copertura dei debiti contributivi (circolare ENPALS 16/2007).

- **Certificato di agibilità a titolo gratuito:** viene rilasciato in occasione di specifici eventi a scopo benefico, sociale o di solidarietà. Il certificato viene rilasciato solo se i ricavi, dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, risultano interamente destinati a finalità benefiche e i lavoratori coinvolti non percepiscono compenso. Per il rilascio del certificato, il presupposto della gratuità deve essere opportunamente documentato.

- **Certificato di agibilità in "esenzione contributiva":** è il documento che attesta lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale da parte di lavoratori dello spettacolo (occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947 e successive modifiche ed integrazioni) stranieri, provenienti da paesi comunitari o con i quali vigono convenzioni in materia di sicurezza sociale, muniti dei documenti esonerativi (A1, certificato di legislazione applicabile). Il possesso del certificato di agibilità è, pertanto, necessario anche per quelle imprese, straniere o italiane, che impiegano lavoratori operanti in Italia senza obblighi contributivi.

Considerata la molteplicità delle situazioni e la complessità di alcune, Vi suggeriamo quindi in ogni caso di rivolgervi preventivamente al nostro Studio, al fine di valutare ogni singola fattispecie ed identificare di conseguenza la soluzione più adatta.

